



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281)

(Art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131)

Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art.70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l'art.12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'articolo 16, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n.59 che dispone che *"Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario."*;

VISTI i commi 3 e 4 del medesimo articolo 16, secondo cui *"L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo."*;

VISTO l'articolo 70, comma 5, del d.lgs. n.59, il quale dispone che *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni*





transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il quale dispone che *"La Conferenza-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni"*;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale dispone che *"Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*.

CONSIDERATA la necessità di individuare un termine minimo e massimo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di criteri di priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto sia delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti, sia degli interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustificato per i prestatori uscenti;

CONSIDERATA la necessità che, anche in relazione alla previsione di cui al comma 1 del citato articolo 70, che consente anche alle società di capitali e cooperative la possibilità di esercitare l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva che intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustificato vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessità di individuare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d'impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o riduzione del pluralismo dell'offerta concorrenziale all'interno della stessa area mercatale;

CONSIDERATA la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie;





ACQUISITO l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;

SANCISCE INTESA
nei seguenti termini:

1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, ivi compresi i posteggi isolati.

2. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;





c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

3. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

4. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

6. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle *spunte*, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non





alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

8. Disposizioni transitorie

In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010, n.59, devono tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell'articolo 70, comma 5, non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilità;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010, n.59, e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;

c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010, n.59.

9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/009/CR11/C11

**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA
DEL 05.07.2012, EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI
AREE PUBBLICHE**

Premessa

Le Regioni e Province autonome al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5.7.2012 approvano il seguente documento di attuazione.

Contenuti

1) Durata delle concessioni.

In relazione alla durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto:

- a) Le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.
- b) Le Regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi siti nei mercati turistici, laddove previsti, e dei posteggi isolati nel limite massimo consentito dall'intesa pari a 12 anni.

2) Criteri di selezione.

Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020,
le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti, per il
soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree
aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi
tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono
di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da
parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con
la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali
quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni
territorialmente competenti;

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla
selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di
regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali
come requisito obbligatorio:

le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa
che presenta i menzionati certificati.

3. Fiere

Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di
selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della
manifestazione, fino al 7 maggio 2017, si applica il criterio di priorità
dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella
medesima fiera.

Dall'8 maggio 2017, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di
cui al punto 2 e, la priorità del 40 % collegato al numero delle presenze
pregresse, riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia
quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es. le fiere
annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 anni al medesimo
operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale
(e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).

Le Regioni propongono che anche nel caso delle fiere la durata delle
concessioni sia pari a 12 anni.

4. Assegnazione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione/Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

A) Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

B) Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti.

Le Regioni propongono di applicare nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, i criteri di cui al punto 2, del presente documento.

5. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

6. Spunta

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, le Regioni propongono l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2, lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche - del presente documento.

La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

Ulteriori criteri possono essere individuati da ogni singola Regione o Provincia autonoma.

7. Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.

Per la fase transitoria (2017/2020) rimangono invariate le disposizioni normative in vigore in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

- mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
- mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

8. Disposizioni transitorie.

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Roma, 24 gennaio 2013.